

5

Emendamento interamente sostitutivo di iniziativa del Consigliere Franco Sergio alla Proposta di legge regionale 236/10[^] recante: “Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento sostituisce la proposta di legge 236/10[^], al fine di superare i rilievi di carattere tecnico evidenziati nelle note del Settore legislativo e del Dipartimento bilancio.

La presente proposta di legge si inserisce tra le azioni della Regione Calabria finalizzate alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e paesaggistico. Il mezzo scelto per tale operazione è la promozione dell'attività di escursionismo, pratica turistica e del tempo libero realizzata senza l'ausilio di mezzi motorizzati, capace di promuovere un rapporto equilibrato con l'ambiente e favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo del turismo “compatibile”.

Una pratica, quella dell'escursionismo, già promossa e legislativamente riconosciuta in gran parte delle Regioni italiane e che la presente normativa, di necessità, si propone di regolamentare e promuovere anche nel nostro territorio regionale.

Ma perché promuovere l'escursionismo?

Nessuna area archeologica, angolo di natura, bene architettonico o paesaggistico vive di vita propria, ma riflette piuttosto il significato dei luoghi e della loro storia, rimandando, in definitiva, allo scenario ambientale di riferimento. In tutto questo si misura una differente valorizzazione del territorio che vede, non come unico, ma come significativo, il peso dell'attività escursionistica.

Il raggiungimento del sito avviene, in quest'ultimo caso, attraverso vie storiche di percorrenza, dense di segni e di prospettive visuali che ricollocano il bene nella sua giusta prospettiva. Un avvicinamento al bene che avviene attraverso una mobilità lenta, guidati esclusivamente dalla trazione muscolare, con una contemporanea riconquista del proprio tempo. A ciò si aggiunga come non solo la meta, ma l'intero percorso per raggiungerla, assuma significato e valore anche da un punto di vista turistico ed economico. Si pensi, in particolare, alle connesse possibilità di ricettività, alla allocazione di servizi in ambito rurale ed alla valorizzazione delle produzioni locali.

Ne derivano una valorizzazione dell'edificato tradizionale, una collocazione non stagionale dell'offerta turistica ed una presenza diffusa dell'offerta.

Se questi sono i vantaggi della destagionalizzazione e del decongestionamento dei flussi turistici, altrettanti sono quelli sul piano della conservazione del paesaggio e sul piano ambientale in genere, con particolare riguardo al contenimento dei danni connessi alla mobilità.

In mancanza di una adeguata politica a favore della mobilità pubblica e della mobilità lenta, un incremento dei flussi turistici si traduce inevitabilmente in crescita del traffico autoveicolare privato con conseguente aumento dei livelli di inquinamento ambientale, in necessità di costruire nuove strade, in aumento percentuale dell'infortunistica stradale.

Il 98% dell'energia utilizzata dai trasporti deriva da combustibili fossili, come noto tra i principali responsabili dell'effetto serra. In base al Protocollo di Kyoto del 2002 l'Unione Europea avrebbe dovuto ridurre, tra il 2008 ed il 2012, le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto al 1990 e l'Italia, più in particolare, del 6,5%. I limiti definiti dal Protocollo non sono stati raggiunti, ma rimane un obbligo ancora più attuale, per i Paesi sottoscrittori, intervenire con strumenti specifici per raggiungere i traguardi fissati. In questo senso, qualunque intervento legislativo o regolamentare che possa incidere sul settore dei trasporti risulta quanto mai necessitato ed opportuno al fine citato dal momento che, il settore della mobilità, rappresenta il settore cruciale in ambito di degrado ambientale contribuendo esso, in modo significativo, alla compromissione della qualità e salubrità dell'aria.

In questo contesto ed a questi complessivi fini si inserisce il progetto di legge in esame che tende a regolamentare lo sviluppo dell'attività di escursionismo quale "attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza (...) senza l'ausilio dei mezzi a motore", rientrando tale definizione in quelle di "mobilità lenta" e "mobilità non motorizzata" già in uso nella letteratura di settore.

Peraltro, si aggiunga che quello della mobilità lenta è un mercato piuttosto ampio. Alcuni dati ci provengono dal mondo dei parchi: su 81 milioni di presenze turistiche nei comuni dei parchi nazionali, il 45,8% è costituito da escursionisti che attivano circa 1,4 miliardi di euro di consumi totali e contribuiscono alla creazione di 100mila posti di lavoro. E si tratta di dati certamente parziali tenuto conto che i parchi nazionali sono solo 24 a fronte di ulteriori 700 parchi, riserve ed aree protette regionali.

La maggior parte degli escursionisti pratica questa attività in modo autonomo, cercando ed utilizzando eventuali servizi di cui necessita direttamente in zona. Questo aspetto è legato, probabilmente, al desiderio di ricerca di "libertà" che anima gli appassionati di questo settore. L'escursionista ricerca un ambiente puro, intatto, nel quale dedicarsi alla contemplazione del paesaggio. Non è in contraddizione con tale aspetto la ricerca del contatto con la popolazione locale, l'attenzione alla conoscenza delle usanze e tradizioni, la ricerca di segni storici della presenza dell'uomo. A tali aspetti si coniuga altra motivazione di rilievo ossia la ricerca del benessere fisico, aspetto nel quale spazi e cibi sani si associano alla pratica sportiva.

Ecco perché la proposta in esame deve considerarsi di "amplissimo respiro", riuscendo a concentrare in sé il perseguimento dell'interesse pubblico sotto plurimi e

preziosi profili che spaziano dallo sviluppo del turismo, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute dell'individuo.

In Italia la amministrazione della attività escursionistica è stata storicamente svolta dagli enti di gestione delle aree protette che operano, in genere, per la realizzazione, manutenzione e promozione della rete sentieristica con l'obiettivo di creazione di una rete di sentieri attrezzati limitata al territorio dell'area protetta. Risulta poi, in materia, assai notevole l'attività, la produzione e la competenza sviluppata nel tempo da alcune associazioni con specifico oggetto sociale e, tra tutte, in particolare, quelle del Club Alpino Italiano (CAI). Sul piano della pedonabilità basti citare, all'uopo, il "Sentiero Italia" che, promosso dal CAI e da altre associazioni di settore, rappresenta la spina dorsale del sistema sentieristico nazionale. Il percorso, lungo 6000 Km, collega tutte le montagne italiane, da S. Teresa di Gallura in Sardegna a Trieste attraverso Alpi ed Appennini. L'itinerario, suddiviso in circa 350 tappe, rappresenta oltre ad una grande infrastruttura per la pratica escursionistica, una importante proposta di valorizzazione turistica ed economica della montagna. Tra le esperienze su scala regionale, poi, si evidenzia come proprio la nostra Regione abbia realizzato con la collaborazione del CAI il "Progetto Loisir", finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell'ambito del quale è stata realizzata nel 1999 una pubblicazione comprendente la "Carta Escursionistica della Calabria".

Alla luce delle esperienze già maturate e delle ingenti potenzialità naturalistiche e paesaggistiche della Calabria - terra ricchissima di tesori naturali anche inesplorati, così come di un ingente patrimonio storico-culturale ivi allocato - risulta quanto mai opportuno oggi dotarla, al pari delle altre regioni italiane, di una specifica legge che regolamenti puntualmente l'attività escursionistica nel nostro territorio che, provvisto di una propria rete istituzionalizzata, potrà rientrare formalmente e sostanzialmente nella rete escursionistica nazionale ed europea con tutte le favorevoli conseguenze dalla stessa iniziativa scaturenti e su accennate.

La proposta di legge in esame, comprendente 12 articoli, è suddivisa in tre Titoli.

Il primo è relativo alle norme generali e, quindi, alle finalità della legge - su ampiamente evidenziate - ed al riconoscimento della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria (indicata con l'acronimo RECAL) quale patrimonio culturale, paesaggistico e territoriale della Regione di cui si prevede il recupero e la valorizzazione ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali (art. 1). Segue, quindi, la definizione specifica di "escursionismo" quale "attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio, senza l'ausilio di mezzi a motore" (art. 2) e quella di Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria (RECAL)


con puntuale riferimento alla viabilità in essa ricompresa “dichiarata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio, nonché ai valori naturalistici, paesaggistici, sportivi e di promozione del benessere fisico e della salute peculiari dell’attività escursionistica” (art. 3). Il progetto di legge prevede, quindi, la istituzione di un Catasto della rete finalizzato alla catalogazione dei percorsi ed alla indicazione degli elementi utili per la fruizione ed il transito degli stessi; la sua istituzione è demandata, in sede di prima costituzione, alla Giunta regionale che si avvarrà della cartografia già esistente già redatta dal CAI e che potrà essere successivamente implementata in base ai procedimenti descritti nella normativa (art. 4). Segue, poi, specifica regolamentazione della viabilità di uso privato inserita nella RECAL come viabilità complementare e funzionale al transito della rete regionale (art. 5). Norma specifica è dedicata, infine, alla segnaletica ed al logo identificativo regionale dei percorsi rientranti nella rete stessa (art. 6).

Il titolo secondo della proposta in esame è riservato, essenzialmente, alle norme sulla realizzazione e manutenzione della rete escursionistica calabrese, il Regolamento attuativo della RECAL in cui verranno enucleate tutte le specifiche modalità di attuazione ed i criteri di gestione della rete, in parte già delineati dalla proposta stessa (art. 7). È prevista, poi, l’istituzione presso la Regione, e senza oneri aggiuntivi sul bilancio, di un organo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della RECAL, nonché per la realizzazione e l’utilizzo della cartografia escursionistica regionale. La Consulta, che resta in carica per la durata della legislatura, è nominata (in base ad una composizione, anche successivamente integrabile, individuata dalla legge) dalla Giunta regionale (art. 8). Quanto alla programmazione nella gestione della rete, la normativa in esame prevede la redazione di un Piano triennale degli interventi sulla RECAL. Il Piano è proposto al Consiglio dalla Giunta che lo redige sentita la Consulta e sempre previa acquisizione delle proposte provenienti dai Comuni e dagli enti di gestione dei Parchi per i territori di pertinenza. La normativa prescrive, quindi, puntualmente le azioni ed i fini a queste connessi e che poi sono gli obiettivi cui specificamente mira la proposta di legge tra i quali: promozione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete; promozione del turismo sostenibile e dell’immagine dei territori interessati dalla rete; promozione dello sviluppo turistico e creazione di nuove opportunità socio-economiche delle realtà più periferiche territoriali in armonia con la conservazione degli ambienti naturali; salvaguardia e recupero del patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali; promozione dello sviluppo della pratica sportiva all’aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto alle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita (art. 9). La normativa prevede, a

seguire, le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale ed i divieti connessi (art. 10).

Il titolo terzo della proposta è dedicato, infine, alle norme finali e transitorie tra le quali la applicazione di specifiche sanzioni amministrative per la commessa infrazione dei divieti normativamente prescritti, la cui applicazione è delegata dalla Regione ai comuni ed agli enti gestori dei parchi per i territori di loro pertinenza; soggetti pubblici, questi, che sono, dunque, preposti alla vigilanza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni della legge in esame e che introitano i proventi delle sanzioni comminate (art. 11).

L'ultimo articolo (art. 12) della proposta è, infine, relativo alle coperture finanziarie come indicate nella relazione tecnico-finanziaria che segue.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. P.', written in a cursive style.

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge promuove la conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e paesaggistico attraverso la promozione dell'attività di escursionismo e il sostegno a interventi di manutenzione e recupero dei percorsi escursionistici, con la realizzazione della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL). Il perseguimento di tali finalità trova il suo presupposto cardine nell'istituzione del Catasto della rete escursionistica (RECAL), quale strumento di classificazione dei percorsi escursionistici, di conoscenza dello stato della rete escursionistica, di programmazione degli interventi e del loro monitoraggio, anche attraverso la collaborazione da parte dei soggetti territorialmente competenti.

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'istituzione del Catasto regionale della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL), di cui all'articolo 4 della legge e la copertura dei finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici, di cui all'articolo 9 della medesima.

I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 - Oneri finanziari del successivo *"Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria"*. In particolare non sono attribuite nuove funzioni di carattere sanzionatorio in quanto il progetto di legge si limita ad individuare (articolo 11) ulteriori violazioni che saranno accertate nell'ambito della normale attività di vigilanza già svolta dagli enti territorialmente competenti, mentre gli eventuali accordi con l'Arma dei Carabinieri è espressamente previsto che non comportano oneri al carico del bilancio regionale. La Consulta della RECAL di cui all'articolo 8 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la partecipazione ai suoi lavori da parte dei componenti è a titolo gratuito e per gli stessi è escluso qualsiasi genere di rimborso spese di partecipazione.



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: "Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche"

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Nessun onere finanziario in quanto indica i principi	//	//	//
2	Nessun onere finanziario in quanto definisce l'attività di escursionismo	//	//	//
3	Nessun onere finanziario in quanto indica le caratteristiche delle strade comunque denominate che costituiscono la RECAL	//	//	//
4	Istituzione del Catasto regionale della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL).	I	A	80.000,00 €.
5	Nessun onere finanziario in quanto indica la caratteristiche delle strade ad uso privato facenti parte della RECAL	//	//	//
6	Nessun onere finanziario in quanto definisce la segnaletica	//	//	//
7	Nessun onere finanziario in quanto comporta l'adozione di un atto di carattere ordinamentale	//	//	//
8	Nessun onere finanziario in quanto la Consulta è istituita senza oneri aggiuntivi. La partecipazione non dà luogo a rimborso spese	//	//	//
9	Piano triennale degli interventi realizzazione e manutenzione dei percorsi escursionistici	I	P	3.498.155,95 €
10	Nessun onere finanziario in quanto detta disposizioni sui divieti e sulle modalità di fruizione della RECAL	//	//	//
11	Nessun onere finanziario in quanto reca le sanzioni amministrative. Inoltre, gli eventuali accordi con l'Arma dei carabinieri è espressamente disposto che avvengo senza oneri a carico del bilancio regionale	//	//	//
	TOTALE DELL'INVESTIMENTO			3.578.155,95 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Articolo 4 - Spese relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL). Importo euro 80.000,00. Le spese discendenti dalla realizzazione

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

del catasto regionale della RECAL sono state quantificate in base alle previsioni di costo per l'istituzione di un Piano per la segnaletica della Regione Veneto di cui alla delibera della giunta regionale 11 aprile 2006, n. 959.

Articolo 9 - Spese per interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nelle Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL) e per la realizzazione di nuovi percorsi. Importo euro 3.498.155,95 pari a € 1.166.051,00 per ciascun esercizio del triennio 2017/2019. Le spese discendenti dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono state stimate considerato il costo medio affrontato dalla Regione Veneto per la realizzazione di una simile attività di cui alla delibera della giunta regionale 11 aprile 2006, n. 959. Il costo medio per km del Veneto è pari ad euro 2.533,00 per 1.186,76 km (cfr. http://www.datiopen.it/it/opendata/Regione_Veneto_Itinerari_della_rete_escursionistica).

Considerato che secondo i dati del CAI Calabria "Catasto dei sentieri segnati e numerati presenti nel territorio aggiornato a marzo 2017", i km di rete ammontano a circa 1.380,904 (cfr. <http://www.caicalabria.it/sentieri-calabria/>), il costo stimato, presunto un costo medio per Km di euro 2.533,00 per 1.380,904 km è di euro 3.498.155,95. Tenuto conto che la rete sentieristica regionale presunta è di circa 1.380,904 km e che di questa almeno il 50% ha esigenze manutentive, considerato un costo medio al km di € 1.380,00, l'importo di circa 1.2 Mln€/anno per 3 anni consentirebbe la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete. L'implementazione del catasto consentirà inoltre di tarare gli interventi in modo da individuare le aree con esigenze manutentive prioritarie e, in funzione della logistica e delle condizioni strutturali, garantire la massima efficienza degli interventi massimizzando la copertura territoriale pur mantenendo costante il budget nel triennio.

Copertura finanziaria:

I costi riportati nella Tabella 1 "Oneri finanziari" sono da considerarsi comprensivi degli oneri di legge e delle spese generali. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Alle spese per gli interventi di cui all'articolo 4, si provvederà per il 2017 impegnando la somma di € 80.000,00 sulle risorse disponibili al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) che prevede la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo collocando la medesima spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

Alle spese per gli interventi di cui all'articolo 9, si provvederà per il 2017 impegnando la somma di € 1.166.051,00 € sulle risorse disponibili al Programma 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente - con prelievo dal capitolo U9090901001 "Spese per la realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, parchi, aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo (por 2014-2020 - asse 6 – obiettivo specifico 6.6 - azione 6.6.1)" che prevede la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo collocando la medesima spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
0909/9090901001 "Spese per la realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, parchi, aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo (por 2014-2020 - asse 6 – obiettivo specifico 6.6 - azione 6.6.1)"	1.166.051,00 €.	1.166.051,00 €.	1.166.051,00 €.	3.498.155,95 €
2003/00700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	80.000,00 €.	//	//	80.000,00 €.
Totale	1.246.051,00 €	1.166.051,00 €.	1.166.051,00 €.	3.578.155,95 €

Attività e principali risorse finanziarie

ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLA RETE ESCURSIONISTICA E DEI SENTIERI DELLA CALABRIA (RECAL).

PROGRAMMA/CAPITOLO 2003/U00700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"

PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI

PROGRAMMA/CAPITOLO 0909/U9090901001 "Spese per la realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, parchi, aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo (por 2014-2020 - asse 6 – obiettivo specifico 6.6 - azione 6.6.1)

ASSE PRIORITARIO 6 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE, - Azione 6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo.

ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.6, AZIONE 6.6.1

Il testo della proposta di legge regionale 236/10[^] di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: “*Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche*” è sostituito dal seguente:

«Titolo I
NORME GENERALI

Articolo 1
(*Finalità*)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile. Promuove, a tale fine, il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica nonché la realizzazione delle infrastrutture correlate. Riconosce la rete escursionistica e dei sentieri quale patrimonio culturale, paesaggistico e territoriale della Regione e ne prevede il recupero e la valorizzazione ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali.

Articolo 2
(*Definizione di escursionismo*)

1. Ai fini della presente legge è escursionismo l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio, senza l’ausilio di mezzi a motore.

Articolo 3
(*Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria*)

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria, di seguito denominata RECAL, l’insieme di strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana che, ubicati al di fuori dei centri urbani ed inseriti nel catasto di cui all’art. 4, consentono l’attività di escursionismo.

2. La RECAL si articola in percorsi:

- a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all’ambito territoriale di ogni singolo comune;
- b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.

3. La RECAL è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane (SITO) della Calabria di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – Norme per la tutela, gestione e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria.

4. Per ciascuna porzione di RECAL gli enti territorialmente competenti:

- a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all’interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI nel rispetto delle disposizioni vigenti;

- b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

Articolo 4
(Catasto della RECAL)

1. È istituito, presso la competente struttura, il Catasto della RECAL, articolato in sezioni provinciali e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 8, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sia compresa nelle riserve naturali e nelle zone di particolare interesse ambientale;
- b) sia compresa nelle zone di particolare interesse naturalistico, storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio;
- c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
- d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica della Calabria.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione ed al transito degli stessi, rendendo conto, altresì, del soggetto gestore, di eventuali tratti privati, di divieti o limitazioni insistenti su di essi o su parte di essi.

3. In sede di prima applicazione il Catasto della RECAL, recepisce i dati del percorso del Sentiero Italia individuato dal Club Alpino Italiano nel 1990 quale tracciato di riferimento primario per la realizzazione della rete unitamente al Catasto Regionale dei Sentieri redatto dal Club Alpino Italiano – Gruppo Regione Calabria nel 2002, unitamente ad eventuali altri sentieri implementati con gli stessi.

4. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione favorisce il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

5. Il Catasto della RECAL è depositato presso il Dipartimento “Ambiente e Territorio” ed è aggiornato previo parere della Consulta di cui all’articolo 8. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

Articolo 5
(Viabilità di uso privato)

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RECAL, esclusi quelli ricadenti all’interno dei parchi nazionali o delle aree regionali protette, è consentito l’accesso ed il transito ai soli fini escursionistici. È consentito, altresì, l’accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica da parte dei soggetti preposti.

2. L’accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati entro i limiti di cui all’art. 10.

Art 6
(Segnaletica)

1. I percorsi che fanno parte della RECAL devono essere segnalati e mantenuti dai soggetti che li hanno assunti in gestione.

2. I percorsi di cui al comma 1 si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo limiti e modalità di utilizzo fissati dal regolamento di cui all’art. 7.

4. Ai fini della pianificazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica, la Regione Calabria si avvale dei relativi manuali tecnici e documenti di indirizzo del CAI – Club Alpino Italiano facendo, altresì, propria la segnaletica codificata dal CAI per l’inserimento della RECAL nella Rete Escursionistica Italiana.

Titolo II
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA
CALABRIA

Articolo 7
(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 8, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l’attuazione degli interventi sulla RECAL.

2. Il regolamento stabilisce, tra l’altro:

- a) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della RECAL di cui all’art. 6;

- b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RECAL nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6, prevedendo un termine per l'installazione e per l'adeguamento della segnaletica esistente;
- c) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario;
- d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che debbono essere riportate;
- e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le tipologie di fruizione degli itinerari;
- f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici rientranti nella RECAL;
- g) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto di cui all'art. 4;
- h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della RECAL.

Art. 8

(Consulta per la RECAL)

1. È istituita dalla Giunta regionale, senza oneri a carico del Bilancio, la Consulta per la RECAL, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 4 e al piano triennale di cui all'articolo 9;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della RECAL.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) Assessore alla struttura regionale preposta, o suo delegato, che presiede il collegio;
- b) un rappresentante del CAI, gruppo Calabria;
- c) un rappresentante di Federparchi;
- d) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Calabria;
- e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Calabria.

4. La composizione della Consulta può essere integrata, con delibera di Giunta, anche su proposta della stessa Consulta.

5. La partecipazione ai lavori della Consulta per la RECAL è a titolo gratuito. Inoltre, è escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese comunque denominato.

Art. 9

(Piano triennale degli interventi)

1. Il Consiglio regionale approva il Piano triennale degli interventi sulla RECAL. Il Piano è proposto al Consiglio dalla Giunta che lo redige sentita la Consulta e previa

acquisizione delle proposte provenienti dai Comuni e dagli enti di gestione dei Parchi per i territori di pertinenza.

2. Il Piano contiene azioni finalizzate a:

- a) realizzare e promuovere, anche attraverso il sostegno agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore dell'escursionismo, attività divulgative ed informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale;
- b) favorire forme di turismo sostenibile e promuovere l'immagine dei territori su cui insistono gli itinerari per creare nuove opportunità socio-economiche delle aree più periferiche regionali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione degli ambienti naturali;
- c) coinvolgere le comunità locali in una offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e primi beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla RECAL;
- d) preservare e recuperare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture recettive e di servizio della RECAL;
- e) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto alle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
- f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica;
- g) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RECAL anche attraverso programmi di manutenzione straordinaria.

3. Il programma è attivato anche mediante la pubblicazione di bandi annuali che stabiliscono la modalità di erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g).

4. Per i territori di pertinenza dei Parchi nazionali, il Piano è conforme ai rispettivi Piani e Regolamenti dei Parchi, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dai provvedimenti istitutivi. A tal fine, gli interventi non sono realizzabili senza il nulla osta dell'Ente Parco competente.

Articolo 10

(Modalità di fruizione della RECAL e divieti)

1. La fruizione della RECAL può avvenire, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

2. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova applicazione sui percorsi inseriti nella RECAL, relativamente ai mezzi impiegati per lavori agricoli e forestali,

di manutenzione, di vigilanza ed antincendio, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.

3. Il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione per i soli escursionisti motorizzati con mezzi di dimensioni modeste e per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap sui percorsi accessibili a tali tipi di mezzi.

4. Il divieto di cui al comma 2 non trova, altresì, applicazione nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere tali immobili.

5. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sulla RECAL è, fra l'altro, vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RECAL, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 7;
- d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici;
- e) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature, raccogliere i prodotti agricoli, abbandonare rifiuti di qualunque natura.

6. Per i territori ricompresi nel perimetro dei Parchi nazionali e delle aree protette, le modalità per la fruizione della RECAL ed i divieti devono essere compatibili con i Piani ed i Regolamenti dei rispettivi Parchi, nonché con le misure di salvaguardia eventualmente dettate dai relativi provvedimenti istitutivi.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 11

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate ai comuni ed agli enti gestori dei parchi per i territori di loro pertinenza e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi, senza oneri a carico del bilancio regionale, con l'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:

- a) faccia uso di segnaletica difforma da quella definita dall'art. 6;
- b) danneggi, alteri o manometta la segnaletica di cui all'art. 6;
- c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della RECAL e le opere realizzate per la percorribilità e la sosta.

3. È soggetto alla sanzione pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della RECAL. In caso di reiterazione della condotta la sanzione è raddoppiata. Le ulteriori sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme della presente legge sono fissate nel regolamento attuativo di cui all'art. 7.

4. Chiunque commetta le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà degli enti gestori dei tratti interessati di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 80.000,00 si provvede con le risorse disponibili Programma 2003 con prelievo dal capitolo U00700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A- Legge di stabilità regionale 2017)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 1.166.051,00 € si provvede con le risorse disponibili Programma 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente - con prelievo dal capitolo U9090901001 "Spese per la realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, parchi, aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo (Por 2014-2020 - asse 6 – obiettivo specifico 6.6 - azione 6.6.1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.»

Reggio Calabria 24 maggio 2017

F.to FRANCO SERGIO

